

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, in attuazione dell'art. 19 della legge 167/017, ha ridefinito le imprese a forte consumo di energia elettrica e le relative agevolazioni in termini di riduzioni dei costi per il sostegno finanziario alla produzione di energia da fonti rinnovabili, a decorrere dal 1 gennaio 2018, previa acquisizione del parere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità o ARERA) e sentite le Commissioni parlamentari competenti.

Il provvedimento è stato adottato in coerenza con la comunicazione della Commissione recante "disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (di seguito: Linee guida) e con la decisione della Commissione C(2017) 3406.

Come noto, la Commissione ha avviato un processo di revisione delle suddette Linee guida e, nelle more, con la Comunicazione C(2020) 4355 del luglio 2020, ha provveduto alla loro proroga al 31 dicembre 2021 e ad apportare alcune modifiche. Tra queste, per quanto di interesse ai fini delle agevolazioni energivori, la Commissione ha emendato l'allegato 4 in relazione alle modalità di determinazione dell'intensità elettrica delle imprese, prevedendo la possibilità di utilizzare la media aritmetica dei dati relativi al valore aggiunto lordo (di seguito: VAL) e ai consumi dell'impresa calcolata su due anni scelti tra gli ultimi tre anni, a condizione che il metodo sia applicato nello stesso modo a tutti i beneficiari.

La modifica è volta a tenere conto del fatto che il calo dei prezzi dell'energia elettrica connesso alla pandemia Covid-19 potrebbe comportare una riduzione dell'intensità di energia elettrica delle imprese che, conseguentemente, non rientrerebbero nei criteri di ammissibilità alle agevolazioni energivori per motivi di competitività.

Lo schema di decreto recepisce la proposta della Commissione e modifica il decreto 21 dicembre 2017 in relazione alle modalità di calcolo dell'intensità elettrica. È quindi previsto di utilizzare, invece della media aritmetica calcolata sugli ultimi tre anni dei dati relativi al consumo, al VAL e al fatturato dell'impresa, la media aritmetica calcolata su due anni tra gli ultimi tre anni, escludendo pertanto i dati relativi all'annualità 2020.

Per quanto riguarda il prezzo per la valorizzazione dei consumi, trova applicazione la norma generale prevista dal decreto 21 dicembre 2017 secondo cui lo stesso è definito dall'Autorità con riferimento all'ultimo anno del triennio. Tuttavia, in relazione alle sole agevolazioni di competenza 2022, è precisato che il prezzo da utilizzare per determinare l'intensità energetica dell'impresa è calcolato dall'ARERA con riferimento all'anno 2019, in considerazione del livello eccezionalmente basso del prezzo 2020 che sarebbe in via ordinaria da applicare per detta annualità.